

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) (1856) . . .	453
PRESIDENTE	453, 454
FIANDROTTI, <i>Relatore</i>	453, 454
GAITI	454
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore BEORCHIA, senatore GHERBEZ GABRIELLA ed altri: Estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe, dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 (Testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato) (1555)	456
PRESIDENTE	456
BORGOGGIO, <i>Relatore</i>	456
D'ALEMA	456
GARGANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	456
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	457

La seduta comincia alle 12.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) ».

Il relatore, onorevole Fiandrotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

FIANDROTTI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame prevede la soppressione e la messa in liquidazione del CIPS, un ente già dichiarato inutile, e quindi credo che possa essere favorevol-

mente accolto dalla Commissione come un piccolo passo avanti nell'opera di moralizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione dello Stato.

Vorrei però fare delle brevi notazioni sulla vita di questo ente, i cui trenta anni di attività sono emblematici dei cambiamenti avvenuti nella nostra società. Il CIPS, nato nel dopoguerra per provvedere alle esigenze di vestiario e di vitto dei dipendenti statali in condizioni difficili, attraverso anticipi e concorsi nel pagamento degli interessi, realizzò il primo esempio di verticalizzazione economica, favorendo l'acquisto di materie prime, provvedendo alla trasformazione dei prodotti ed alla vendita ai clienti con un processo integrato veramente encomiabile.

Nel 1964, poiché lo sviluppo della nostra economia rendeva inutile la creazione di queste imprese *a latere* del mercato, il Comitato trasformò il proprio capitale industriale in capitale finanziario, cominciando ad emettere dei buoni di acquisto resi successivamente commutabili in denaro contante in quanto potevano essere scontati presso la Banca nazionale del lavoro ed estinguibili in dieci rate mensili.

Il ciclo si chiuse con « la realizzazione del socialismo »: il Consiglio di Stato ritenne illegittima l'emissione dei buoni acquisto convertibili: il CIPS, allora, venne assorbito dallo Stato.

Sul merito del provvedimento non ho nulla da aggiungere se non invitare la Commissione ad approvarlo, tenendo conto che la V Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole a che nell'articolo 2 le parole « 1° gennaio 1977 » siano sostituite con le seguenti: « 1° luglio 1977 » e il primo comma dell'articolo 3 sia sostituito con il seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si provvede, per l'anno 1981, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ». Una unica osservazione potrebbe porsi circa quale incidenza possa avere lo slittamento di

un semestre; non vorrei che comportasse difficoltà per il trasferimento dei dipendenti nelle categorie non di ruolo del personale dello Stato.

Andando a rivedere la legge n. 100 del 1937 che reca le disposizioni per il trattamento del personale non di ruolo, ho constatato, con sorpresa, che ancora sono in vigore norme ormai superate; mi riferisco in particolare all'articolo 8, che recita al secondo comma: « Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto e del termine fissato con decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell'amministrazione per i seguenti motivi: soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi; inettitudine o scarso rendimento, cattiva condotta morale o politica, ragioni disciplinari ».

Forse varrebbe la pena di provvedere ad una revisione della normativa nella sua interezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GAITI. Concordo pienamente con il relatore sulla necessità di sciogliere un ente che ormai ha superato lo scopo per cui era stato costituito. Vorrei soltanto sapere quanti sono i dipendenti che dovranno essere trasferiti e quali siano state le mansioni da essi svolte; ciò è importante ai fini del trasferimento nei vari organici dello Stato, perché non vorrei che il direttore dell'ente sia assunto con le stesse mansioni e diventi magari direttore generale del tesoro.

FIANDROTTI, *Relatore*. Considerando l'onere finanziario della legge, si deduce che i dipendenti che dovranno essere trasferiti non siano più di cinque o sei.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati pre-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1980

sentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) istituito con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il personale assunto dall'Ente per concessioni ai lavoratori aziendali (ECLA) e dall'Unione nazionale esercenti attività commerciali (UNEAC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia prestato ininterrottamente opera con retribuzione posta a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) da data anteriore al 1° gennaio 1977 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è collocato a domanda, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato previste dalla tabella I allegata al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle mansioni svolte, ed assegnato al Ministero del tesoro.

La differenza tra la retribuzione percepita a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, costituita dagli assegni a carattere fisso e continuativo, e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

Il relatore, onorevole Fiandrotti, ha presentato, sulla scorta del parere della

V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 1° gennaio 1977 » con le altre: « 1° luglio 1977 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Fiandrotti, ha presentato, sulla scorta del parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si provvede, per l'anno 1981, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge: senatore Beorchia e senatore Gherbez Gabriella ed altri: Estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (1555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa dei senatori Beorchia; Gherbez Gabriella, Lepre, Bacicchi, Signori: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1980.

Comunico che su tale proposta di legge la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, in data 5 novembre 1980.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGOGLIO, *Relatore*. Con la presente proposta di legge si chiede di estendere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe, cioè a quelle donne che, durante il primo conflitto mondiale, resero un prezioso servizio di rifornimento di viveri, medicinali, armi e munizioni ai reparti combattenti, a prezzo di sacrifici spesso assai gravi.

Questo provvedimento di legge viene a sanare una situazione di disparità, che si è creata a seguito del fatto che a molte « portatrici » è stata già concessa l'onorificenza di Vittorio Veneto, con il relativo assegno, mentre è stata respinta la domanda, intesa ad ottenere tali benefici, presentata da altre interessate, a causa di difficoltà e di dubbi interpretativi. È quindi giusto e doveroso che il riconoscimento in questione sia esteso a tutte quelle donne che effettivamente svolsero questo rischioso servizio.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'estensibilità alle « portatrici » dei

benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

All'articolo 2 si stabiliscono le modalità di presentazione delle domande, e si prevede anche che vengano considerate valide le domande già inoltrate a suo tempo e che furono respinte.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento di legge, il cui onere è valutato in 180 milioni per l'anno 1979 e in 225 milioni per l'anno 1980.

Concludo la mia illustrazione raccomandando all'approvazione della Commissione la proposta di legge, che risponde senz'altro ad un'esigenza di giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALEMA. Vorrei sapere dal Governo di quante « portatrici » si tratta, in questo provvedimento di legge.

GARGANO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le « portatrici » interessate sono 13.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1° gennaio 1979, alle « portatrici » della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.

Rimangono validi i benefici già precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.

(È approvato).

ART. 2.

Le domande, corredate da opportuna documentazione, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.

Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.

Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Nei casi in cui, al fine di rendere più esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvisuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) » (1856).

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 14

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Senatori Beorchia; Gherbez Gabriella ed altri: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 » (Approva-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1980

ta, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (1555).

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 14

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Babbini, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Cit-

terio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Di Giulio, Fiandrotti, Gaiti, Gorla, Gottardo, Merolli, Rubbi Emilio, Sarti, Spaventa, Toni, Triva, Usellini e Vetere.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO.